



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 16/2018

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [REDACTED]
[REDACTED] C/ SKY ITALIA S.R.L.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di febbraio presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
X	
X	

DELIBERA N.16 /2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

████████████████████ C/ SKY ITALIA S.R.L.

(Prot. n. 7394/C del 19 luglio 2016)

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 23/2 /2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la L.R. n.20/2000 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l'istanza dell'utente [REDACTED], presentata in data 19 luglio 2016, prot. n. 7394/C, contro Sky Italia S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

Con riferimento alla procedura di definizione della controversia in oggetto, si rileva quanto segue:

1. La posizione della parte istante

Il Sig. [REDACTED], titolare di un contratto con l'Operatore Sky Italia S.r.l. (di seguito, per brevità, Sky), dichiara di essersi visto addebitare da parte del predetto Gestore importi non dovuti.

In particolare, parte istante sostiene di aver aderito nel mese di novembre del 2015 ad un contratto con il Gestore TIM Italia S.p.A., che avrebbe previsto la fornitura, al costo complessivo di euro 39,90 al mese, non solo dei servizi telefonici, ma anche del "pacchetto Sky" compreso nel prezzo. Al contrario, parte istante riceveva una prima fattura da parte del Gestore Sky, che veniva onorata; le successive, al contrario, rimanevano insolute perché ritenute non dovute.

In base a tali premesse, il Sig. [REDACTED] ha richiesto:

- i) il rimborso di quanto illegittimamente pagato all'Operatore Sky;
- ii) lo storno di tutta la fatturazione addebitata e non pagata da parte del Gestore Sky, nonché dell'eventuale penale che potrebbe essere addebitata all'istante;
- iii) un indennizzo di euro 1.000,00.

Il Sig. [REDACTED] depositava tempestivamente memorie in data 4 febbraio 2017, ribadendo integralmente quanto già rappresentato nel formulario GU14.

2. La posizione dell'Operatore

L'Operatore Sky, con memorie del 6 febbraio 2017, tempestivamente depositate, evidenziava l'infondatezza della domanda presentata dal Sig. [REDACTED]. Difatti, quest'ultimo avrebbe aderito, tramite il Gestore TIM Italia S.p.A., anche ad un contratto con l'Operatore Sky: tuttavia tali contratti sarebbero rimasti del tutto distinti, tanto che la Società convenuta allegava copia del contratto sottoscritto per la fornitura del servizio Sky, riportante anche i costi del relativo servizio (ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati dal Gestore TIM Italia S.p.A.). Mentre la prima fattura veniva onorata, le successive rimanevano insolute, tanto che il Gestore provvedeva a risolvere per inadempimento il contratto in essere con parte istante.

In data 16 febbraio 2017 parte istante ha depositato tempestivamente note di replica, con le quali ribadiva la ricostruzione fattuale già precedentemente riportata nel formulario

e nelle memorie. Veniva specificato, inoltre, come la Società convenuta avesse affidato ad una Società di recupero crediti le fatture rimaste insolute a capo del Sig. [REDACTED], e che il Decoder Sky era stato restituito all'Operatore.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate da parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

In sostanza, il Sig. [REDACTED] lamenta di aver ricevuto, circa il servizio prestato dall'Operatore Sky, una doppia fatturazione, sia da parte del Gestore Telecom, che da parte della Società convenuta, nonostante, secondo quanto riferito dalla parte istante, il Gestore Telecom avesse assicurato che, all'interno della bolletta pagata al predetto Operatore, per un importo di euro 39,90 mensili, dovessero intendersi compresi anche i servizi prestati dalla Società Sky.

Preliminarmente, circa la domanda formulata sub iii) la stessa deve ritenersi del tutto generica ed infondata, non comprendendosi a quale tipologia di indennizzo il Sig. [REDACTED] faccia riferimento, né le motivazioni che lo spingerebbero a richiederlo. Se quest'ultime fossero da ricercare nei gravi "disagi" che lo stesso asserisce di aver subito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dell'Allegato A alla Delibera n. 173/07/CONS, l'oggetto della pronuncia della definizione è limitato a rimborsi di somme risultate non dovute (od, eventualmente, al loro storno), agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità, con chiara esclusione di qualsiasi richiesta risarcitoria, con la conseguenza che, anche in questo caso, la relativa istanza dovrebbe considerarsi inammissibile.

Nel merito, neppure la richiesta di rimborso di quanto versato alla Società Sky o di storno delle fatture rimaste insolute potrà trovare accoglimento.

Deve rilevarsi, difatti, come l'Operatore convenuto abbia prodotto copia del contratto sottoscritto dal Sig. [REDACTED] con il Gestore Sky (non con l'Operatore Telecom) corredato da regolare documento di identità e contenente autorizzazione all'addebito dei costi direttamente su conto corrente bancario. Parte istante non ha disconosciuto il predetto contratto, né la firma apposta sul predetto contratto, firma, peraltro, alquanto verosimile, in quanto del tutto identica a quella apposta sul documento di identità e sul formulario GU14.

Nel predetto contratto, vengono specificate chiaramente le condizioni di fornitura, anche circa il prezzo da versare mensilmente per il godimento del servizio televisivo con la Società Sky, e quest'ultimo risulta del tutto differente da quello citato dall'istante, nonché corrispondente agli addebiti richiesti nelle fatture di cui oggi viene richiesto il rimborso e/o lo storno.

Ne consegue l'infondatezza della domanda presentata dal Sig. [REDACTED] e la correttezza degli importi addebitati da parte del Gestore convenuto.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED], relativa all'istanza GU14 avanzata in data 19 luglio 2016, prot. n. 7394/C, dal Sig. [REDACTED] nei confronti di Sky Italia S.r.l.

Delibera

il rigetto dell'istanza.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Vesna Alagia



LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte



